



# **CITTA' DI CAMPOROSSO**

PROVINCIA DI IMPERIA

---

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI E LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA**

(approvato con delibera del consiglio comunale n. 05 del 07.03.2016)

(integrato con delibera del consiglio comunale n. 29 del 12/09/2019)

(aggiornato con delibera del consiglio comunale n.     del

---

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, non affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali/cartelle esattoriali derivanti da riscossione coattiva. Vengono altresì disciplinati i principi in materia di compensazione tributaria.

## **Art. 2**

### **Ambito di applicazione del Regolamento**

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:
  - ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
  - in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
  - all'istituto dell'accertamento con adesione.
2. La rateizzazione non può essere accordata:
  - quando l'importo complessivamente dovuto è uguale/inferiore ad euro 100,00;
  - quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
  - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 5 - comma 6 - del presente Regolamento.
3. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile del tributo, responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

## **Art. 3**

### **Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione**

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiore ad euro 50,00, nei seguenti limiti:
  - a) fino ad un massimo di 3 mesi: per importi da euro 101,00 ad euro 300,00 senza fideiussione;
  - b) fino ad un massimo di 6 mesi: per importi da euro 301,00 ad euro 600,00 senza fideiussione;
  - c) fino ad un massimo di 12 mesi: per importi da euro 601,00 ad euro 2.000,00 senza fideiussione;
  - d) fino ad un massimo di 18 mesi: per importi da euro 2.001,00 ad euro 4.000,00 senza fideiussione;
  - e) fino ad un massimo di 24 mesi: per importi da euro 4.001,00 ad euro 6.000,00 senza fideiussione;
  - f) fino a 36 rate mensili per importi superiori ad euro 6.001,00 senza fideiussione.

Le concessioni di rateizzazioni di importo superiore a diecimila euro sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.

3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

4. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.
5. eventuali situazioni particolari, per le quali i contribuenti richiedano deroghe ai criteri sopra delineati, potranno essere valutate, caso per caso, dalla Giunta Comunale

#### **Art. 4**

##### **Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione.
2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

#### **Art. 5**

##### **Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate**

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 30 giorni dalla richiesta di rateizzazione. Sulle rate sono calcolati gli interessi di legge.
2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento.
3. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
4. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 30 giorni dalla domanda di rateizzazione; sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale/cartella esattoriale.
6. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di **due rate anche non consecutive** il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.
7. Nelle ipotesi di rateizzazione di cui ai precedenti commi 1 e 3 (rispettivamente: adesione all'accertamento con eventuale definizione agevolata delle sanzioni e accertamento con adesione) qualora intervenga, successivamente all'avvio della procedura di pagamento rateale con applicazione delle sanzioni in misura ridotta per adesione, la presentazione da parte del

contribuente del ricorso tributario, questa comporterà l'automatica rideterminazione dell'importo rateizzato con applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata.

8. Nelle medesime ipotesi di cui al precedente comma 7, in caso di decadenza automatica della rateizzazione saranno recuperate le sanzioni nella misura intera irrogata.

9. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

10. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

## **Art. 6** **Interessi**

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

## **Art. 7** **Obbligazioni tributarie**

1. E' ammessa la compensazione di crediti e di debiti reciproci ai sensi dell'art. 1241 del C.C. e s.m.i., nonché delle disposizioni di legge in materia art. 1 comma 167, della Legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della Legge 212/2000.

2. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti e crediti vantati dallo stesso contribuente in relazione al medesimo tributo, anche se riferito a diversi anni di imposta.

3. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo dagli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

4. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i sessanta giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente,
- il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno di imposta,
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

5. Nel caso in cui le somme al credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

6. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono IMU- TASI TARI - COSAP/TOSAP - PASSI CARRAI.

7. E' ammesso l'accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti dall'accollato e crediti vantati dall'accollante nei confronti del comune, in relazione al medesimo tributo, anche se riferito a diversi anni di imposta.

8. Il Responsabile del tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

9. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

## **Art. 8**

## **Compensazioni tramite la cessione volontaria di beni immobili**

1. In caso di debiti tributari derivanti dall'attività accertativa e /o di riscossione coattiva, di importi pari o superiori ad euro 10.000,00, il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria può proporre l'Ente la cessione totale per l'intero, in piena proprietà, di beni immobili in sostituzione dell'adempimento originario di versamento, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, purchè di valore non inferiore all'obbligazione stessa.
2. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere terreni o fabbricati siti nel territorio del Comune di Camporosso e devono essere liberi da ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a favore di terzi ed il soggetto passivo d'imposta non deve trovarsi in stato di insolvenza.
3. Il Comune, nell'ambito della procedura accertativa e/o di riscossione coattiva, qualora emerga situazione di obiettiva difficoltà economica e/o mancanza di liquidità del soggetto passivo, può accettare la proposta di "*datio in solutum*" prestazione in luogo dell'adempimento, previa apposita valutazione:
  - a) della realizzabilità del credito in rapporto alle disponibilità del debitore;
  - b) del valore del bene proposto in pagamento, stimato da un soggetto terzo ed indipendente, che dia atto anche del grado di realizzabilità di un'eventuale futura vendita del bene;
  - c) della Giunta Comunale dell'interesse all'acquisizione del bene al patrimonio immobiliare del Comune, anche tenuto conto degli usi ipotizzabili, espresso dai Servizi Comunali competenti;
  - d) dagli effetti che la "*datio in solutum*" prestazione in luogo dell'adempimento può produrre sul bilancio comunale, espressa dal Responsabile del servizio Finanziario e dell'Organo di Revisione.
4. Nella proposta di cessione di beni immobili di cui al comma 3, in pagamento totale del debito, il contribuente è tenuto a specificare che nulla avrà a che pretendere dall'Ente qualora il bene proposto abbia un valore superiore al debito maturato nei confronti del Comune e che cesserà ogni eventuale materia del contendere fondata, direttamente o indirettamente, sugli immobili oggetto di accertamento.
5. In caso di accettazione da parte del Comune della proposta di cessione di beni immobili di cui al comma 3, sono a carico del contribuente le spese per l'eventuale frazionamento dell'immobile, le spese contrattuali e fiscali, i compensi spettanti al concessionario della riscossione per i provvedimenti emessi, il rimborso delle spese sostenute dall'Agente di riscossione e le spese di perizia sostenute dal Comune.

### **Art. 9**

#### **Disposizioni finali ed entrata in vigore**

1. L'utente dovrà presentare all'ufficio tributi tramite fax, email, ecc. l'attestazione di tutti i versamenti effettuati.
  2. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.
  3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione e compensazione tributaria pervenute da quella data.
-